



# COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

## ORDINANZA N. 20 del 18-02-2025

**Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DICONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA.**

### **Premesso che:**

- una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico e della formazione degli inquinanti primari è dovuta a composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

### **Preso atto che:**

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016, ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017, ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti

dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- è prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto,

livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero dei PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali, al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10;

- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per i PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> secondo il seguente schema:

- LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;

- LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;

- rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

#### **Visti:**

- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, recante il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. 19/08/2005 n.192”, in particolare l'art. 5, comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017, recante il “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il

*rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;*

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, recante il “*Nuovo codice della strada*” e relativo Regolamento;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR, ad oggetto “*Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*”;
- la delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963, il cui nuovo punto 2) recita: “*i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.lgs. 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale*”; • il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017, che ha approvato il “*Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano*”;
- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33, recante “*Norme per la tutela dell’ambiente*” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021, che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea*”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare l’art. 182, comma 6-*bis*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015, che fornisce “*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182, comma 6-*bis*, del D.lgs. 152/2006*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, che estende la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell’Allegato B del DGR n. 238/2021;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l’art. 50, comma 10, e l’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

**In ragione** delle caratteristiche e delle peculiarità territoriali del Comune di Enego, nonché delle attività economiche che insistono sul territorio medesimo;

**Considerato che:**

- nel territorio comunale le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie e dall'esercizio degli impianti termici rappresentano la causa principale della formazione degli inquinanti primari;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di eventuali ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

### **ORDINA**

L'istituzione dalla data odierna al 30 aprile 2025 degli obblighi e divieti di seguito indicati, in tutto il territorio comunale è **fatto divieto di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto**, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, fuochi d'artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al sistema di raccolta/ecocentro;

### **SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

### **MANDA**

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- all'Ufficio di Polizia Locale;
- al Nucleo dei Carabinieri Forestali di Enego;
- alla Stazione dei Carabinieri di Enego;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati;

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

### **INFORMA**

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;
- l'ufficio competente del procedimento è il Settore III;
- è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti al procedimento rivolgendosi presso l'ufficio competente, situato nella sede municipale, in Piazza San Marco 15.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

**II SINDACO**  
*Frison Marco*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.